

PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI AUSILI PER INCONTINENZA E ASSORBENZA 2

CHIARIMENTI

(Aggiornato al 04 dicembre 2014)

DOMANDA 1:

A pag. 6 di 53 del Disciplinare di gara si precisa che, in caso di documentazioni, dichiarazioni, ecc., rilasciati in lingua diversa dall'italiano, dovrà essere presentata “. . . anche la traduzione giurata . . . “. Ciò vale anche per quanto riguarda le copie delle certificazioni FSC o PEFC o equivalenti?

RISPOSTA 1:

Non è richiesta traduzione giurata per le copie delle certificazioni FSC o PEFC se redatte in lingua inglese.

DOMANDA 2:

A pag. 6 di 53 del Disciplinare di gara si scrive che dovranno essere prodotte tante Buste B quanti sono i lotti per i quali si presenta offerta (offerta tecnica). Nel caso di partecipazione a più lotti territoriali dovrà essere presentata una sola busta B “. . . relativa ai prodotti offerti . . . “; nel caso un partecipante presentasse offerta per i tre lotti domiciliari, quindi, anche la Relazione tecnica (progetto di implementazione del Sistema informativo e descrizione dettagliata del sistema di lettura ottica della tessera sanitaria), sebbene sia un documento non “. . . relativo ai prodotti offerti . . . “, deve essere presentata in un'unica copia?

RISPOSTA 2:

Nel caso di partecipazione ai tre lotti domiciliari la Relazione tecnica prevista al punto 3) del par. 3, Busta B, deve essere presentata in un'unica copia inserita nell'unica Busta B.

DOMANDA 3:

A pag 15 di 53 del Disciplinare di gara – busta B – punto 1 – IV trattino, si scrive: “. . . le caratteristiche tecniche dei prodotti (ad es. la capacità assorbente . . .)”. Viene chiesto di indicare il livello di assorbenza oppure la capacità totale di assorbimento secondo la metodica ISO 11948-1?

RISPOSTA 3:

Si intende il livello di assorbenza del prodotto.

DOMANDA 4:

Pag. 15 di 53 del Disciplinare di gara – Relazione tecnica di cui al punto 3). Posta la necessità di predisporre tale Relazione entro il numero massimo di pagine richieste, è possibile presentare allegati alla stessa per poterla meglio dettagliare (quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, specifiche tecniche del software, specifiche tecniche del sistema di interfacciamento, specifiche tecniche del call center, specifiche tecniche del sistema di gestione della tessera sanitaria, schede tecniche dei vari dispositivi hardware coinvolti nel servizio, manuali d'uso, etc...), allegati che però farebbero eccedere le pagine massime richieste?

RISPOSTA 4:

È possibile presentare allegati alla Relazione Tecnica, che non verranno conteggiati nel numero di facciate richieste a condizione che tali allegati siano meramente “tecnici” (schede tecniche dell'hardware, specifiche tecniche del software, manuali tecnici di utilizzo).

DOMANDA 5:

Pag. 15 di 53 del Disciplinare di gara – Relazione tecnica di cui al punto 3. “KPI”.

- A quali KPI si è maggiormente interessati ed eventualmente con quali soglie di riferimento?
- Chi deciderà tali soglie?
- E' possibile avere degli esempi di KPI ritenuti particolarmente rilevanti?

RISPOSTA 5:

I KPI implementati nel Sistema Informativo offerto dovranno essere proposti dal concorrente sulla base delle esigenze (di controllo della spesa, di controllo dei consumi, di soddisfazione dell'utenza, ...) esplicitate nell'Allegato 4 Capitolato Tecnico.

DOMANDA 6:

A pag. 18 di 53 del Disciplinare di gara vengono indicati, per il Lotto n. 3, n. 21.785 aventi diritto, mentre a pag. 11 di 50 del Capitolato Tecnico e nello “Schema offerta economica” tale dato diventa 21.578. Quale dei due deve essere considerato esatto?

RISPOSTA 6:

Il numero è 21.578, come riportato nello Schema di Offerta Economica, Lotto 3 e nel Capitolato tecnico.

DOMANDA 7:

A pag. 19 di 53 del Disciplinare di gara si scrive: "... nel caso in cui uno stesso Fornitore risulti aggiudicatario di più di un lotto domiciliare e abbia offerto prezzi unitari differenti, su tutti i lotti aggiudicati verranno applicati i prezzi unitari più bassi tra quelli offerti ...". Tale procedura appare illegittima e contraria ai principi di buona amministrazione e corretta concorrenza. Se infatti potrebbe avere un significato indicare un unico prezzo in relazione ad una gara che prevedesse un unico lotto (nel quale caso ogni concorrente potrebbe calibrare la propria offerta tenendo conto della fornitura complessiva), non altrettanto può dirsi nella fattispecie in esame. Infatti la gara prevede tre lotti distinti, ognuno dei quali assai differente sia per collocazione e destinazione geografica della fornitura, sia per numero di utenti, sia per media pezzi die e mix prodotti. Ciò è a tal punto vero che i prezzi a base d'asta sono (giustamente) diversi secondo la destinazione geografica della fornitura, il numero di utenti, la media pezzi e il mix prodotti. Non si crede legittimo imporre prezzi identici per ciascun lotto visto che i servizi e i costi possono essere diversi per i tre lotti. Tutto ciò è anche in contraddizione con il fatto che per ciascun lotto è previsto una base d'asta giornaliera diversa, il che è la prova dell'esplicito riconoscimento anche da parte della stazione appaltante che possono esserci costi differenti (per il Lotto 1 il base asta giornaliero, calcolato dividendo il base asta complessivo per il numero di giornate e per il numero di utenti risulta infatti pari a € 0,7037, per il Lotto 2 a € 0,6134 e per il Lotto 3 a € 0,6348). Ne consegue che "obbligare" il concorrente, qualora risulti aggiudicatario di più lotti, ad abbassare il corrispettivo quale che sia il lotto di pertinenza significa alterare i termini della gara e significa altresì o rendere impossibile la partecipazione oppure esporre il concorrente a praticare prezzi anomali (in quanto la sua offerta potrebbe diventare non più remunerativa e quindi dare adito, per l'appunto, ad evidente anomalia). Se l'impostazione della stazione appaltante è consistita nel distinguere volutamente tre lotti, allora deve essere consequenziale che ogni lotto debba obbedire alla propria logica e non possa essere consentito mescolare condizioni diverse. Si cita a questo titolo la sentenza n. 887/2011 del TAR Catania, che per una tipologia di appalto sovrapponibile alla Vostra (fornitura di ausili per incontinenti con consegna diretta al domicilio degli utenti aventi diritto per le Aziende Sanitarie del bacino orientale della Regione Sicilia, in 4 lotti diversi dal punto di vista geografico) ha annullato la gara che prevedeva una clausola simile (la quale imponeva alle società migliori offerenti per i vari lotti di conformare la propria offerta economica a quella risultata, dalla procedura, più bassa, ancorché eventualmente formulata da altro operatore economico). Si chiede

pertanto, in un'ottica di collaborazione, che la clausola che impone di applicare i prezzi unitari più bassi venga eliminata dal disciplinare di gara.

RISPOSTA 7:

Prima di rispondere al DOMANDA preme, anche in considerazione del tenore dello stesso, esplicitare meglio quanto previsto nel Disciplinare di gara, a pag. 19. La fattispecie riguarda una ditta che abbia presentato offerta per più lotti territoriali e abbia offerto prezzi differenti relativamente ai singoli ausili (ad es, abbia offerto 1 euro per il pannolino lady in un lotto e 1,1 euro per lo stesso pannolino in un altro lotto). Solo e solamente nel caso di aggiudicazione dei due lotti, nel nostro caso, si chiede alla ditta di uniformare il prezzo del singolo prodotto a quello più basso offerto (1 euro, nel nostro esempio) e rideterminare quindi il costo giornata applicando quel prezzo al numero di pezzi richiesti in gara, per quello specifico prodotto, e rapportando il nuovo valore complessivo al numero di utenti del lotto. In altre parole si chiede alla ditta aggiudicataria di più lotti territoriali di uniformare i prezzi dei singoli prodotti e non di uniformare il costo a giornata.

Tale previsione appare motivata e legittima anche in considerazione dei seguenti aspetti:

- la sostenibilità economica dell'offerta è garantita dal fatto di aggiudicarsi la fornitura di un numero maggiore di pezzi rispetto a quanto previsto, se, nel nostro esempio, era sostenibile l'offerta di 1 euro a pezzo per un certo quantitativo non si può negare che sarà sostenibile lo stesso prezzo se il quantitativo aumenta (e anche in maniera significativa);
- non ci sono margini di alea nella formulazione dell'offerta dato che ogni ditta è legata solo e solamente alle proprie offerte economiche e non a quelle di altri soggetti. Il caso si discosta molto da quanto trattato nella sentenza da Voi citata, ove il Capitolato Speciale di Appalto obbligava "l'aggiudicatario di ciascun lotto geografico ad applicare il prezzo offerto da altro soggetto in altro lotto e, conseguentemente, a far fronte ad una fornitura a condizioni economiche non conosciute al momento della partecipazione della procedura concorsuale".

La stessa base d'asta dei tre lotti è stata calcolata prendendo a riferimento lo stesso prezzo per ciascun ausilio richiesto (attualmente le Aziende Sanitarie regionali pagano, per lo stesso prodotto, lo stesso prezzo unitario), il quale è stato moltiplicato per le differenti quantità consumate. In altre parole la differenza tra le basi d'asta è dovuta esclusivamente al differente mix di prodotti consumati e le differenze tra i costi giornata dei tre lotti sono dovuti esclusivamente al differente numero di utenti.

Per le considerazioni sopra esposte si conferma quanto previsto dal Disciplinare di gara.

DOMANDA 8:

Pag. 20 di 53 del Disciplinare di gara, viene richiesto alle ditte concorrenti di presentare campionatura gratuita "... per ciascun Lotto per cui si intende partecipare ...". Tuttavia a pag. 21 di 53 si scrive: "... Qualora il concorrente partecipi a più lotti territoriali, la campionatura da presentare dovrà essere unica per tutti i lotti per cui si presenta offerta ...". Quindi, nel caso di partecipazione ai tre lotti territoriali bisogna presentare un'unica campionatura (indicando i 3 lotti) oppure tre campionature identiche (una per ogni lotto)?

RISPOSTA 8:

Si conferma che, nel caso di partecipazione a più lotti territoriali, il concorrente dovrà presentare un'unica campionatura valida per tutti i lotti per cui si presenta offerta.

DOMANDA 9:

Pag. 20 di 53 del Disciplinare di gara. Nel caso di partecipazione ai tre lotti territoriali (n. 1 – n. 2 – n. 3) ed anche al lotto ospedaliero (n. 4) con i medesimi dispositivi è possibile inviare un'unica campionatura?

RISPOSTA 9:

Si conferma che nel caso il concorrente partecipi a più lotti territoriali e al lotto ospedaliero, presentando per quest'ultimo i medesimi prodotti presentati per i lotti domiciliari, potrà inviare un'unica campionatura valida per tutti i lotti per cui si presenta offerta.

DOMANDA 10:

Pag. 21 di 53 "Campionatura" del Disciplinare di gara. Viene chiesto di indicare il "... Numero campioni ...". Che cosa si intende? Il numero delle confezioni presentate per tale articolo oppure il numero ID dell'articolo stesso?

RISPOSTA 10:

Per numero di campioni si intende il numero delle confezioni presentate per ciascun articolo e il numero di prodotti contenuti in ciascuna confezione.

DOMANDA 11:

Pag. 29 di 53 del Disciplinare di gara - ID 9 "Traspirabilità degli ausili".

- Si chiede conferma che il livello di traspirabilità $\geq 20.00 \text{ g}\cdot\text{h}^{-1}\cdot\text{m}^{-2}$ (valore ottenibile solo con la metodica SSCCP) sia da dichiarare in scheda tecnica.
- Si precisa altresì che il laboratorio SSCCP (che peraltro è lo stesso da Voi individuato per le prove di laboratorio) non esegue la prova su tutta la superficie del pannolone a mutandina (parte centrale e ali esterne), ma esclusivamente sulla parte centrale e che lo stesso laboratorio ha in previsione di togliere dal listino tale test.
- Si chiede conferma se per “pannoloni a mutandina” si intendano i soli pannoloni con chiusura classica e non i pull-up, i pannoloni con cintura ed i pannolini per bambini.
- Inoltre, per “pannoloni sagomati” si intendono anche i “pannoloni sagomati adatti alla conformazione anatomica femminile tipo Super”?
- La commissione attribuirà il punteggio sul valore dichiarato in scheda tecnica o su certificati di laboratorio SSCCP? Si evidenzia altresì che non è specificata la metodica di analisi.
- Si chiede altresì se verranno valutati per questo criterio solamente i prodotti obbligatori o anche i facoltativi.

RISPOSTA 11:

In merito alla Vostra richiesta di chiarimenti si segnala quanto segue:

- Come previsto dal Disciplinare di gara, par. 3, Busta B le schede tecniche dovranno riportare le caratteristiche di traspirabilità degli ausili. In assenza di tale specifica la ditta concorrente può presentare idonea dichiarazione.
- La traspirabilità non è richiesta come prova da laboratorio.
- Si intendono i prodotti riportati come “Pannoloni a mutandina” nell’Allegato 4 Caratteristiche dei prodotti;
- Si intendono i prodotti riportati come “Pannoloni sagomati” nell’Allegato 4 Caratteristiche dei prodotti;
- La metodologia di attribuzione del punteggio è specificata nel Disciplinare di gara. Il punteggio verrà attribuito sulla base delle schede tecniche o, in mancanza, delle dichiarazioni delle ditte concorrenti.
- Verranno valutati solamente i prodotti obbligatori.

DOMANDA 12:

Pag. 29 di 53 del Disciplinare di gara - ID 10 “Caratteristiche migliorative degli ausili traspirabili”.

- Si chiede conferma che per “bande di fissaggio” si intendano le zone di fissaggio degli adesivi esterne al materassino assorbente, presenti esclusivamente nei pannoloni a mutandina e non sui sagomati.
- Si chiede altresì conferma se per “pannoloni a mutandina” si intendano i soli pannoloni con chiusura classica e non i pull-up, i pannoloni con cintura e i pannolini per bambini.
- Inoltre, per “pannoloni sagomati” si intendono anche i “pannoloni sagomati adatti alla conformazione anatomica femminile tipo Super”?
- Si chiede conferma che la commissione assegnerà il punteggio solo sui prodotti che dovranno essere campionati.
- Tale criterio è relativo solamente ai prodotti obbligatori?

RISPOSTA 12:

In merito alla Vostra richiesta di chiarimenti si segnala quanto segue:

- Ai fini dell’attribuzione del punteggio ID 10, per “bande di fissaggio” si intendono, in generale, le zone del pannolone non di contenimento del materassino assorbente;
- Si intendono i prodotti riportati come “Pannoloni a mutandina” nell’Allegato 4 Caratteristiche dei prodotti;
- Si intendono i prodotti riportati come “Pannoloni sagomati” nell’Allegato 4 Caratteristiche dei prodotti;
- La Commissione attribuirà il punteggio su tutti i prodotti offerti dalla ditta concorrente;
- Verranno valutati solamente i prodotti obbligatori.

DOMANDA 13:

Pag. 29 di 53 del Disciplinare di gara - ID 11 “Sistema di fissaggio degli ausili obbligatori”.

Si scrive: “... Nei pannoloni a mutandina, il punteggio sarà attribuito alla presenza e funzionalità di un sistema di fissaggio che consenta il posizionamento ripetuto sull’intera superficie dell’ausilio ...”.

- Per “posizionamento ripetuto” si intende la possibilità di riposizionamento di almeno 2 (due) volte come prevede la metodica SSCCP?
- Si chiede altresì conferma se per “pannoloni a mutandina” si intendano i soli pannoloni con chiusura classica e non i pull-up, i pannoloni con cintura e i pannolini per bambini.

- Si chiede conferma che la commissione assegnerà il punteggio solo sui prodotti che dovranno essere campionati.

RISPOSTA 13:

In merito alla richiesta di chiarimenti si segnala quanto segue:

- Per la valutazione del sistema di fissaggio degli ausili obbligatori, la Commissione tecnica non si avvarrà di alcuna metodica di Laboratorio ma valuterà, nel suo complesso, la possibilità di riposizionare il sistema di fissaggio in modo ripetuto e il mantenimento delle capacità di tenuta dopo i riposizionamenti effettuati;
- Si intendono i prodotti riportati come “Pannoloni a mutandina” nell’Allegato 4 Caratteristiche aventi la specifica caratteristica;
- La Commissione attribuirà il punteggio su tutti i “Pannoloni a mutandina” di cui all’Allegato 4 Caratteristiche dei prodotti, offerti dalla ditta concorrente e aventi la specifica caratteristica.

DOMANDA 14:

Pag. 30 di 53 del Disciplinare di gara - ID 12 “Ergonomia e comfort degli ausili obbligatori”.

- Per “Forma e sgambatura dell’ausilio” e “Sagomatura del tampone assorbente” si chiede quali siano i criteri premianti: maggiore o minore sgambatura? Ausili più o meno ingombranti? O cos’altro? Si evidenzia che, in funzione della specifica esigenza, ogni operatore economico può essere in grado di presentare ausili con le caratteristiche richieste dall’Ente appaltante. Dato che non vengono richieste offerte alternative, è necessario avere chiarezza su che cosa verrà premiato come migliorativo.
- Si precisa che esistono già delle metodiche previste dal laboratorio SSCCP e che sono già state utilizzate in altre gare identiche.
- Inoltre, per valutazione della “Capacità degli elastici di contenere i flussi minzionali” si intende le capacità di contenimento delle barriere o qualcos’altro? Si chiede di specificare i criteri di valutazione e la metodica.
- Si chiede conferma che la commissione assegnerà il punteggio solo sui prodotti che dovranno essere campionati.

RISPOSTA 14:

- Il criterio “Ergonomia e comfort degli ausili obbligatori” è un criterio qualitativo che la Commissione attribuirà valutando, nell’insieme, le caratteristiche riportate nello stesso criterio,

sulla base di prove pratiche effettuate nel corso delle sedute riservate e sulla base della valutazione collegiale dei membri della Commissione.

- Per tale criterio non sono previste metodiche standardizzate;
- Con riferimento alla “Capacità degli elastici di contenere i flussi minzionali” si intende la capacità di contenimento delle barriere;
- Si conferma che la Commissione attribuirà il punteggio solo sui prodotti campionati.

DOMANDA 15:

Pag. 30 di 53 del Disciplinare di gara - ID 13 “Qualità del confezionamento primario”. Si chiede conferma che la commissione assegnerà il punteggio solo sui prodotti che dovranno essere campionati.

RISPOSTA 15:

Si conferma che la Commissione di gara attribuirà il punteggio solo sui prodotti oggetto di campionatura.

DOMANDA 16:

Pag. 31 di 53 del Disciplinare di gara – ID 17 “Utilizzo di cellulosa proveniente da foreste certificate FSC o PEFC o equivalenti” e ID 18 “Possesso di Dichiarazioni Ambientali di Prodotto (DAP)”. Si chiede che il punteggio venga assegnato rapportando i coefficienti sulla base del valore ponderato dei quantitativi dei prodotti e non sul “... numero più elevato dei prodotti ...”.

Un esempio: un’azienda partecipante che proponesse solo il pannolone a mutandina taglia large avente tali caratteristiche (produzione con utilizzo di cellulosa proveniente da foreste certificate e in possesso di DAP) presenterebbe solo una referenza ma con un’incidenza molto consistente in termini di percentuale sul totale dei prodotti (per il Lotto 1, tale prodotto vale da solo il 24% del totale); viceversa, un’azienda partecipante che proponesse un numero più alto di referenze potrebbe avere un’incidenza molto inferiore in termini di percentuale sul globale dei prodotti rispetto all’altra azienda (per il Lotto 1, i prodotti dal 4 al 14 valgono in tutto meno del 20% del totale).

RISPOSTA 16:

I requisiti premianti di cui agli ID 17 e 18 sono legati, in generale, all'impatto complessivo che la gamma di articoli prodotti dalle ditte concorrenti determina sull'ambiente. In questo senso si confermano le modalità di attribuzione dei punteggi ID 17 e 18.

DOMANDA 17:

Pag. 31 di 53 del Disciplinare di gara. Si chiede conferma che siano esclusi dalla valutazione dei criteri ID 17 "Utilizzo di cellulosa proveniente da foreste certificate FSC o PEFC o equivalenti" e ID 18 "Possesso di Dichiarazioni Ambientali di Prodotto (DAP)" i pannolini a mutandina per bambini (in quanto non sono Dispositivi Medici) e le mutande elasticizzate (in quanto non contengono cellulosa).

RISPOSTA 17:

Per il punteggio ID 17, chiaramente, sono esclusi i prodotti non contenenti cellulosa. Il punteggio ID 18 riguarda tutte le tipologie di prodotti offerti.

DOMANDA 18:

Pag. 45 di 53 del Disciplinare di gara - punto 8 "Cauzione provvisoria".

Viene richiesta la cauzione provvisoria nella misura dell'1% dell'importo complessivo di ogni singolo lotto. A pag. 47 di 53 si cita la possibilità di ridurre del 50% l'importo della cauzione se in possesso di certificazioni del sistema di qualità. E' confermata quindi la possibilità che tale cauzione provvisoria possa essere dello 0,50% in presenza dei requisiti all'uopo necessari?

RISPOSTA 18:

Si conferma che, in presenza dei requisiti previsti dal Disciplinare di gara, è possibile ridurre la cauzione provvisoria allo 0,5% del valore complessivo del lotto.

DOMANDA 19:

A pag. 31 di 53 del Disciplinare di gara si scrive che "... Il punteggio sarà attribuito ai prodotti per la cui produzione viene utilizzata cellulosa proveniente da foreste certificate (FSC, PEFC o equivalenti) e risultante dalla scheda tecnica dei prodotti ovvero da altra idonea documentazione a comprova del requisito ...". Inoltre a pag. 50 di 53 si scrive: "... Ai fini dell'aggiudicazione al concorrente risultato miglior offerente sarà richiesto di fornire documentazione attestante il possesso dei requisiti oggetto di valutazione tecnica (ad es. copie autentiche di certificazioni FSC

o PEFC o equivalenti e/o di Dichiarazioni Ambientali di Prodotti), qualora presentata ai fini della valutazione dell'offerta ...". Si chiede conferma quindi che sia per le certificazioni FSC o PEFC o equivalenti che per le Dichiarazioni Ambientali di Prodotto sarà assegnato il punteggio sulla base delle schede tecniche da presentare in sede di documentazione di gara e non sulla base delle copie delle certificazioni (che verranno richieste all'aggiudicatario).

RISPOSTA 19:

Si conferma che il punteggio tecnico relativo ai criteri ambientali verrà attribuito sulla base delle schede tecniche da presentare in sede di documentazione di gara ovvero da altra idonea documentazione a comprova del requisito, ivi comprese le copie delle certificazioni.

DOMANDA 20:

Pag. 7 di 50 del Capitolato tecnico – Punto 3 “Etichettatura, confezionamento e imballaggio”.

- Al secondo punto viene richiesta “... la denominazione della ditta produttrice ...”. Si chiede conferma che il termine “fabbricante” debba intendersi come previsto dalla Direttiva 93/42/CEE e 2007/47/CEE e D.L.vo n. 46/97 e 37/2010.
- Al sesto punto viene richiesta “... la capacità di assorbenza ...”. Si chiede conferma il “livello di assorbenza” debba intendersi come simboli (gocce) o dicitura (ad esempio, Super).
- All'ottavo punto vengono richieste “... le indicazioni per la corretta conservazione ...”. Si chiede conferma che tali indicazioni possano essere presenti come simboli/pittogrammi (vedasi Normativa UNI CEI EN ISO 15223-1).

RISPOSTA 20:

- Ai sensi del d.lgs 24 febbraio 1997, n. 46, si intende il “fabbricante”.
- Si intende il livello di assorbenza espresso in gocce o altra simbologia o dicitura.
- Possono essere intesi come simboli/pittogrammi.

DOMANDA 21:

A pag. 10 di 50 del Capitolato tecnico si scrive: “... A un trimestre solare dalla consegna al primo assistito, il Fornitore potrà iniziare a fatturare alle Aziende sanitarie contraenti ...”. Si evidenzia che le fatture sono di norma e da sempre emesse sull'intero territorio nazionale con cadenza mensile per gli utenti serviti nel mese; si chiede quindi conferma che l'indicazione che la fatturazione alle

Aziende sanitarie potrà avvenire “... a un trimestre solare dalla consegna al primo assistito ...” sia un refuso.

RISPOSTA 21:

Il trimestre solare dalla prima consegna è previsto per consentire, prima della fatturazione, di servire tutti gli aventi diritto del territorio. Si rammenta che, come la precedente, anche la presente procedura prevede la fatturazione trimestrale.

DOMANDA 22:

Pag. 23 di 50 del Capitolato tecnico – punto 6.8.1 “Gestione elenco assistiti”.

Si scrive che “... Il sistema informativo dovrà consentire la gestione, l’aggiornamento e la consultazione di tutte le informazioni relative agli utenti e ai prodotti ad essi assegnati e/o consegnati. In particolare: (...omissis...) dati relativi agli eventuali ordini effettuati dal Fornitore a fornitori terzi per l’approvvigionamento di ausili di brand differenti (data, numero degli ordini, pezzi richiesti, tipologia di prodotto) ...”, indicando altresì che “... Il Sistema informativo dovrà tenere traccia delle variazioni intercorse nei dati sopra elencati ...”. Tale richiesta appare impropria in quanto riguarda processi aziendali interni di recupero di materiali esterni e non pertinente con le reali necessità di monitoraggio della spesa e del servizio da parte dell’Ente appaltante. Si chiede quindi che possa essere eliminata questa caratteristica del Sistema informativo, anche perché non si comprende a cosa possa eventualmente risultare funzionale.

RISPOSTA 22:

La richiesta di un Sistema informativo che consenta la gestione, la consultazione e il monitoraggio e l’aggiornamento delle informazioni previste nel par. 6.8.1 del Capitolato tecnico appare assolutamente in linea con le esigenze di monitoraggio della spesa e di verifica dei livelli di servizio offerti all’utenza, stante l’organizzazione del servizio di assegnazione degli ausili agli assistiti a cura del personale della ditta. Si conferma quanto previsto dal Capitolato Tecnico.

DOMANDA 23:

ALLEGATO 4 CARATTERISTICHE DEI PRODOTTI ID 1 pannolone a mutandina tg. XL. Vengono richiesti i “... pannelli laterali traspirabili ...”. Si chiede conferma che tale articolo non sia oggetto di valutazione della traspirabilità prevista nel Disciplinare a pag. 29 di 53 - ID 9 “Traspirabilità degli ausili” e ID 10 “Caratteristiche migliorative degli ausili traspiranti”, trattandosi di dispositivo per il quale non è richiesta campionatura.

RISPOSTA 23:

La valutazione della traspirabilità di cui agli ID 9 e ID 10 del Disciplinare di gara sarà effettuata su tutti gli ausili offerti dalla ditta concorrente, e non soltanto sugli ausili campionati. Tali caratteristiche dovranno infatti evincersi dalle schede tecniche che la ditta concorrente dovrà presentare per tutti i prodotti offerti in gara ovvero, in mancanza, da idonea dichiarazione.

Si chiarisce inoltre che le caratteristiche di cui alla colonna “Ulteriori dettagli” dell’Allegato 4 Caratteristiche dei prodotti rappresentano requisiti minimi che i prodotti offerti dovranno possedere.

DOMANDA 24:

ALLEGATO 4 CARATTERISTICHE DEI PRODOTTI ID 4-9-11 pannoloni a mutandina tipo pants. Nella descrizione degli articoli viene richiesto un “... sistema di chiusura sui fianchi tipo etichetta velcro o sistemi di incollaggio o saldatura ...”. Si precisa che la chiusura con etichette velcro è tipica dei pannoloni con cintura e non dei pants.

RISPOSTA 24:

Il sistema di chiusura “tipo velcro” è del tutto esemplificativo. La ditta concorrente potrà pertanto offrire in gara pannoloni a mutandina tipo pants con idonei mezzi di fissaggio integrati.

DOMANDA 25:

ALLEGATO 4 CARATTERISTICHE DEI PRODOTTI ID 12-13-14 pannolini per bambini. Vengono richiesti “... pannelli laterali di fissaggio traspirabili ...”. Si chiede conferma che tali articoli non siano oggetto di valutazione della traspirabilità prevista nel Disciplinare a pag. 29 di 53 - ID 9 “Traspirabilità degli ausili” e ID 10 “Caratteristiche migliorative degli ausili traspiranti”, non essendo prodotti previsti dal D.M. 332/99.

RISPOSTA 25:

Si conferma la caratteristica dei “pannelli laterali di fissaggio traspirabili” anche per i pannolini per bambini, di cui agli ID 12-13-14. Tali articoli saranno inoltre soggetti ai criteri di valutazione ID 9 e ID 10.

DOMANDA 26:

ALLEGATO 4 CARATTERISTICHE DEI PRODOTTI ID 15-16-17-18 pannoloni sagomati. Nella colonna “Descrizione articolo” viene riportata la dicitura “... in congiunzione con mezzi di fissaggio

integrati ...”. Si precisa che il D.M. 332/99 riporta invece “... in congiunzione con mezzi di fissaggio separati ...”. Trattasi di refuso?

RISPOSTA 26:

Con riferimento agli ID 15-16-17-18, per mero errore materiale, è riportato “mezzi di fissaggi integrati” invece che “mezzi di fissaggio separati”, come previsto dal D.M. 332/99.

DOMANDA 27:

ALLEGATO 4 CARATTERISTICHE DEI PRODOTTI Lotto 4: nello schema manca la colonna “Ulteriori dettagli” dove per i lotti 1-2-3 venivano riportate le caratteristiche di traspirabilità. Essendo tale parametro oggetto di valutazione nel Disciplinare a pag. 33 di 53 - ID 7 “Traspirabilità degli ausili”, si chiede di confermare che si tratta di refuso.

RISPOSTA 27:

Con riferimento agli ausili oggetto del lotto 4, non è richiesta la caratteristica minima di traspirabilità delle bande di fissaggio laterali. Ai fini dell’attribuzione del punteggio tecnico (pag. 33 - ID 7 del Disciplinare di gara) sarà comunque valutata l’offerta di ausili (a mutandina e/o sagomati) totalmente traspiranti.

DOMANDA 28:

ALLEGATO 9 PROVE DI LABORATORIO A pag. 4 e a pag. 14 per l’ID 3 viene riportato “... $\geq 0,10$...” per due volte. Si ritiene che la seconda volta dovrebbe invece essere presente l’indicazione “ $< 0,10$ ”.

RISPOSTA 28:

Si conferma che a pag. 4 e a pag. 14, in corrispondenza dell’ID 3, per mero errore materiale, la seconda riga di cui alla colonna “Unità di misura” è riportato “ $\geq 0,10$ ”. Il valore si intende invece “ $< 0,10$ ”.

DOMANDA 29:

SCHEMI DI OFFERTA ECONOMICA Negli schemi di offerta economica dei lotti 1, 2 e 3 è indicato anche “... costo mese forfettario ...”. Tuttavia nella tabella sottostante (e peraltro in tutti gli altri documenti di gara) si parla di “... costo giornaliero forfettario ...”. Si chiede conferma che l’indicazione del costo mese forfettario sia un refuso.

RISPOSTA 29:

Si conferma che l'indicazione corretta è "costo giornaliero forfettario".

DOMANDA 30:

SCHEMI DI OFFERTA ECONOMICA Nel Lotto 4 non risultano essere presenti le mutande elasticizzate formato piccolo che di norma sono utilizzate in combinazione con i sagomati formato piccolo e con i rettangolari. Trattasi di un refuso? Vanno presentate? Devono essere offerte?

RISPOSTA 30:

Si conferma che nella fornitura di cui al lotto 4 non sono previste le mutande elasticizzate formato piccolo.

DOMANDA 31:

Pag. 15 di 53 – busta B – punto 1 – IV trattino. Viene richiesto di indicare in scheda tecnica “. . . le caratteristiche di traspirabilità . . .”. Anche sulla base di quanto previsto a pag. 29 di 53 (criteri di valutazione ID 9 e ID 10), si chiede: con riferimento al criterio di valutazione ID 9 “Traspirabilità degli ausili”, se sia sufficiente dichiarare che il rivestimento esterno sia traspirante, indipendentemente dal valore di \geq di 20,00 g*h-1*m-2 da Voi indicato, riferito alla metodica MI-30, ideata e applicata soltanto dal laboratorio SSCCP di Milano e non riproducibile da altri laboratori, mentre i produttori dei film di contenimento traspiranti utilizzano due metodiche standard ed ufficialmente riconosciute a livello internazionale che differiscono in modo sensibile sia sulle metodologie di analisi (strumentazione e temperatura della soluzione), sia sull'unità di misura e sia sui valori soglia che determinano la caratteristica di traspirabilità rispetto al valore da Voi indicato, e precisamente:

- Metodica LYSSY L-80-5000 con valori espressi in gr/m2 giorno (con valori di traspirabilità > 1.500) per il rivestimento esterno;
- Metodica Mocom ASTM D-1894-01 con valori espressi in gr/(m2* 24 ore) con valori di traspirabilità > 2.000) per il rivestimento esterno;
- Metodica Edana 140.2 per la permeabilità all'aria (traspirabilità) delle bande di fissaggio in TNT espressa in l/mq/sec.

RISPOSTA 31:

La caratteristica di traspirabilità di cui all'ID 9 del Disciplinare dovrà evincersi dalle schede tecniche che la ditta concorrente dovrà presentare per tutti i prodotti offerti in gara ovvero, in mancanza, da idonea dichiarazione. Si ribadisce inoltre che la dichiarazione deve fare riferimento ad un livello di traspirabilità del film di contenimento $\geq 20,00 \text{ g}\cdot\text{h}^{-1}\cdot\text{m}^{-2}$ applicato al prodotto finito, come prevede la ISO 15621:2011.

DOMANDA 32:

Con riferimento al criterio di valutazione ID 10 "Caratteristiche migliorative degli ausili traspirabili", si chiede se sia sufficiente dichiarare che gli ausili traspirabili definiti al criterio ID 9 presentino le bande di fissaggio in TNT ed il film di contenimento rivestito in TNT.

RISPOSTA 32:

Con riferimento al criterio di valutazione ID 10, è sufficiente la dichiarazione da parte della ditta da cui si evinca che gli ausili traspirabili presentano bande di fissaggio in TNT e film di contenimento rivestito in TNT.

DOMANDA 33:

ID 10 "Caratteristiche migliorative degli ausili traspirabili". Si chiede conferma che per i pannoloni sagomati non sia applicabile la "valutazione delle bande di fissaggio" in quanto tali ausili (per loro stessa costituzione) non sono dotati di zone (o ali) di contenimento del materassino assorbente se non per i pochi centimetri del bordo esterno al fluff.

RISPOSTA 33:

Si conferma che per i pannoloni sagomati è prevista l'attribuzione del punteggio solo sul film di contenimento traspirabile in TNT.

DOMANDA 34:

Anche per le Dichiarazioni Ambientali di Prodotto, se redatte in lingua inglese, non è necessario presentare traduzione giurata?

RISPOSTA 34:

Si conferma che neppure per le Dichiarazioni Ambientali di Prodotto, se redatte in lingua inglese, è necessario presentare una traduzione giurata.

DOMANDA 35:

E' necessario per le dichiarazioni FSC/PEFC o equivalenti e per le Dichiarazioni Ambientali di Prodotto, se redatte in lingua inglese, produrre una traduzione non giurata in lingua italiana?

RISPOSTA 35:

Per le dichiarazioni FSC/PEFC o equivalenti e per le Dichiarazioni Ambientali di Prodotto, se redatte in lingua inglese, non è necessario produrre una traduzione non giurata in lingua italiana.

DOMANDA 36:

Nel caso di partecipazione ai tre lotti territoriali (n. 1 – n. 2 – n. 3) ed anche al lotto ospedaliero (n. 4) con i medesimi dispositivi, comunicate che è possibile inviare un'unica campionatura. Siamo a chiedere se ciò vale anche per la busta B (offerta tecnica).

RISPOSTA 36:

Nel caso di partecipazione ai tre lotti territoriali (n. 1 – n. 2 – n. 3) ed anche al lotto ospedaliero (n. 4) con i medesimi dispositivi, deve essere inviata un'unica busta B (offerta tecnica) relativamente ai lotti territoriali ed una separata e distinta busta B con riferimento al lotto ospedaliero (n.4).

DOMANDA 37:

Rif. Chiarimenti – Domanda/Risposta n. 1: si chiede se, oltre alle certificazioni FSC o PEFC, sia possibile presentare, in lingua originale, anche i sottoelencati documenti:

- dichiarazioni Ambientali di Prodotto (DAP o EPD);
- dichiarazione di conformità alla classe I non sterile, certificati ISO 9001, ISO 13485, ISO 14001 etc.;
- documentazione prodotta in caso di avvalimento con società estere (es. bilanci d'esercizio, certificazioni di fatturato).

Qualora fosse ritenuta indispensabile la produzione dei suddetti documenti in traduzione, chiediamo che venga concessa la possibilità di produrre la medesima in carta semplice.

RISPOSTA 37:

Le dichiarazioni Ambientali di Prodotto (DAP o EPD), la dichiarazione di conformità alla classe I non sterile e i certificati ISO 9001, ISO 13485, ISO 14001 etc, possono essere presentati in lingua

originale. Per la documentazione prodotta in caso di avvalimento con società estere (es. bilanci d'esercizio, certificazioni di fatturato), dovrà essere presentata anche la traduzione giurata secondo le modalità dalla stessa prevista.

DOMANDA 38:

Rif. Disciplinare di gara, pag. 28, ID 9 "Traspirabilità degli ausili", si cita:

"Il punteggio sarà attribuito come di seguito indicato:

- per i pannoloni a mutandina, il punteggio verrà attribuito agli ausili traspirabili su tutta la superficie del pannolone";

non si comprende se la traspirabilità dei pannoloni mutandina debba essere comprovata, similmente ai pannoloni sagomati, attraverso la valutazione del film di contenimento traspirabile, unita alla valutazione della traspirabilità delle bande di fissaggio, oppure con altra metodica o test da specificare.

RISPOSTA 38:

Si conferma che, per i pannoloni a mutandina, il punteggio verrà attribuito agli ausili traspirabili su tutta la superficie del pannolone, e che tale punteggio sarà attribuito in base a quanto dichiarato dalla ditta in scheda tecnica ovvero in altro documento. Si precisa comunque che, come previsto dall'Allegato 4 Caratteristiche dei prodotti, la traspirabilità delle bande di fissaggio costituisce requisiti minimo.

DOMANDA 39:

Allegato 3 – Capitolato tecnico – Punto 6.8.1 "Gestione dell'elenco Assistiti" – pag. 23 – Omissis "Il Sistema Informativo deve poter essere aggiornato via web, tramite profili utenti prestabiliti, nelle seguenti casistiche: omissis da parte del personale autorizzato dell'Azienda sanitaria contraente, il quale potrà modificare e/o integrare le informazioni immesse, ad esempio inserendo specifiche relative all'utente che modificano o sospendono la fornitura di ausili". Si prega di chiarire/esplicitare quale tipologia di modifica alla fornitura si intende.

RISPOSTA 39:

Con riferimento al caso specifico, per modifica alla fornitura si intende qualsiasi variazione ad essa relativa, come, ad esempio, il numero, la tipologia e le caratteristiche degli ausili assegnati ad utenti specifici.

DOMANDA 40:

Primo capoverso pagina 24 del Capitolato tecnico: “il Sistema informativo deve garantire inoltre la possibilità per il personale dell’Azienda sanitaria contraente di verificare l’avvenuto aggiornamento delle informazioni immesse”. Si prega di esplicitare il contenuto di questa richiesta.

RISPOSTA 40:

Il personale dell’Azienda sanitaria contraente dovrà poter verificare/controllare l’aggiornamento di tutte le informazioni immesse nel Sistema informativo sia da parte del personale infermieristico del fornitore sia da parte di altro personale autorizzato dell’Azienda sanitaria contraente.

DOMANDA 41:

In riferimento al “n. stimato degli aventi diritto” per i lotti 1, 2 e 3 indicato nell’allegato 2 e a pag. 18 di 53 del Disciplinare di gara, si chiede di specificare se tali numeri sono stimati sulla base degli utenti serviti nel corso dell’anno 2013 o di quelli attivi in una precisa data. La questione non è secondaria in quanto nel primo caso sono conteggiati anche utenti che hanno ricevuto ausili solo per frazioni di anno falsando quindi i consumi medi giornalieri per utente su cui valutare l’offerta economica. In alternativa si propone di indicare il totale giornate coperte dai quantitativi indicati nell’allegato 2. Si specifica che per i concorrenti è di fondamentale importanza poter associare le quantità stimate triennali indicate nell’allegato 2 per i lotti 1, 2 e 3 ad un totale di giornate fornite corretto, la certezza di tale dato è oggi in possesso del solo fornitore attuale creando una condizione di oggettiva disparità.

RISPOSTA 41:

I quantitativi di ausili riportati nell’Allegato 2 Schema Offerta Economica fanno riferimento al numero di giornate indicate nello stesso Allegato.

DOMANDA 42:

Ai fini della valutazione del costo giornaliero forfettario di offerta per i lotti 1, 2 e 3 si chiede di chiarire:

- se erano presenti in una o più ASL tetti di spesa o comunque limitazioni di quantità prescrivibili nell’anno preso a riferimento per i quantitativi stimati indicati nell’allegato 2;
- se tali limitazioni saranno mantenute anche nel periodo oggetto di gara;

- se si intendono comunque confermate le quantità massime prescrivibili per ogni ausilio previste nel D.M. 332/99.

RISPOSTA 42:

Fermo restando la validità delle limitazioni al numero massimo di ausili erogati per singolo utente attualmente previste dalla vigente legislazione in materia (DM 332/1999), ai fini della valutazione del costo giornaliero forfettario di offerta per i lotti 1, 2 e 3 si deve fare esplicito riferimento al numero di ausili, al numero di utenti e al numero di giornate indicate nell'Allegato 2 Schema Offerta Economica.

DOMANDA 43:

Disciplinare di gara – Pag. 20 di 53: si chiede conferma che in caso di partecipazione ai Lotti n. 5 e n. 6 con i medesimi prodotti sia possibile presentare un'unica campionatura, valida quindi per entrambi i Lotti.

RISPOSTA 43:

Si conferma che in caso di partecipazione ai lotti n. 5 e n. 6 con i medesimi prodotti è possibile presentare un'unica campionatura.

DOMANDA 44:

Disciplinare di gara – Pag. 21 di 53 – ID 9 “Offerta di pannolini lavabili”: si chiede conferma che per “modelli di pannolini lavabili” si intendano le taglie di pannolini lavabili offerti.

RISPOSTA 44:

Si chiarisce che per “modelli di pannolini lavabili” devono intendersi pannolini lavabili aventi differenti caratteristiche (ad es. tipologia, sistema di chiusura, etc.)

DOMANDA 45:

A pagina 4 di 53 del disciplinare di gara, viene definito che:

- *Gli Ordinativi di Fornitura possono essere prorogati mesi nelle more della individuazione del nuovo Fornitore da parte della Agenzia.*

Si richiede di definire con precisione l'eventuale periodo di proroga, dal momento che altrimenti vi sarebbe un elemento di indeterminatezza che rende la ponderazione dell'offerta economica da parte dei concorrenti aleatoria. La *lex specialis* è cioè illegittima, e sul punto si richiama quanto segue:

- *“come evidenziato dall'Autorità nella deliberazione n. 86 del 14 novembre 2006 'sulla base delle regole generali civilistiche (artt. 1325, 1346, 1418 del cod. civ.), l'oggetto della prestazione deve essere determinato o il contratto contenere criteri certi per la sua determinabilità, pena la nullità'*

(Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici, Deliberazione n. 40 del 20/02/2007)

- *“l'indeterminatezza dell'oggetto della prestazione impedisce la formulazione di offerte consapevoli (che siano il frutto cioè, di una rappresentazione adeguata della quantità e qualità della prestazioni da rendere, nonché dei relativi costi)”;*

(T.A.R. Lazio-Roma, sez. I, 9 febbraio 2011, n. 1262)

RISPOSTA 45:

Fermo restando che la ditta concorrente dovrà formulare l'offerta economica tenendo conto dell'effettiva durata degli Ordinativi di fornitura (36 mesi successivi alla stipula della Convenzione), si chiarisce che la durata della eventuale proroga degli Ordinativi di fornitura sarà comunque conforme alla vigente normativa e quindi per un massimo di 6 (sei) mesi.

DOMANDA 46:

In relazione a quanto previsto all'articolo 3, pagina 6 di 53 del disciplinare di gara:

- *Si precisa che, in caso di documentazione, dichiarazioni, ecc., rilasciati in lingua diversa dall'italiano, dovrà essere presentata anche la traduzione giurata.*

Si evidenzia che la modalità della “traduzione giurata” non è prevista dal D.Lgs. 163/06 s.s.i., la stessa costituisce una procedura estremamente lunga e laboriosa, e nel caso della nostra azienda, ci potremmo trovare costretti a sottoporre a traduzione giurata una parte della documentazione tecnica, con conseguente dilazione dei tempi. Ciò evidenziato, rileviamo che non è presente alcuna norma che giustifichi la richiesta in esame che si configura infatti come eccessivamente onerosa e non giustificabile, anche con riferimento al criterio di efficacia cui deve ispirarsi l'azione amministrativa ai sensi dell'art. 1 della legge n. 241 del 1990. Per questo motivo, chiediamo o la rettifica di “traduzione giurata” con “traduzione accompagnata da autodichiarazione attestante la

correttezza della traduzione” oppure una dilazione dei termini di consegna della gara di almeno 20 giorni, il tutto nel rispetto della legge, la quale all’articolo 70 del D. Lgs. 163/06 espressamente prevede tale facoltà per la stazione appaltante.

RISPOSTA 46:

In merito alla Vostra richiesta si specifica che:

- Per le schede tecniche (par. 3, Busta B, lettera 1) è specificato che “In caso di disponibilità delle schede tecniche in lingua diversa da quella italiana, le imprese concorrenti dovranno presentare la documentazione in lingua originale accompagnata dalla copia tradotta in lingua italiana, sottoscritta dal legale rappresentante della ditta o da persona con comprovati poteri di firma la cui procura sia stata prodotta nella busta A.”;
- Per le certificazioni FSC o PEFC e per le dichiarazioni Ambientali di Prodotto (DAP o EPD) è già stata fornita autorizzazione a presentarle in lingua inglese (cfr. chiarimenti consultabili al seguente link: <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/servizi-imprese/bandi-e-avvisi/bandi-Convenzioni/2014/ausili-per-incontinenza-ed-assorbenza-2>)
- Per la restante documentazione tecnica (Relazione tecnica per i lotti 1, 2 e 3 e dichiarazione in merito ai pannolini lavabili per il lotto 6), per le dichiarazioni rilasciate in lingua diversa dall’italiano, dovrà essere presentata anche la traduzione giurata secondo le modalità dalla stessa prevista.

DOMANDA 47:

A pagina 14 e 15 del disciplinare di gara, relativamente al contenuto della busta B, viene specificato che la ditta deve allegare le schede tecniche degli ausili obbligatori e facoltativi offerti dalle quali si evincano una serie di informazioni:

BUSTA B: riportante la dicitura “BUSTA B - Gara per la fornitura di ausili per incontinenza e assorbenza 2: OFFERTA TECNICA - LOTTO/I X/X (es. Lotto/i n. 1/2)” contenente la seguente documentazione:

1) Schede tecniche in lingua italiana degli ausili obbligatori e degli ausili facoltativi eventualmente offerti, dalle quali si evincano:

- la tipologia di ausilio offerto e relativo codice di classificazione ISO;
- il nome commerciale;
- il codice prodotto;

- le caratteristiche tecniche dei prodotti (ad es. la capacità assorbente, caratteristiche di traspirabilità, tipo di materiale di cui l'ausilio è composto, sistema di fissaggio utilizzato nei pannoloni a mutandina, etc.);

- le taglie disponibili.

Nello specifico, tra le informazioni richieste, viene indicato anche "le taglie disponibili".

Orbene, nel settore specifico, una taglia differente identifica un prodotto differente pertanto si richiede di specificare che per ciascuna eventuale taglia differente offerta, la ditta deve presentare una specifica scheda tecnica, altrimenti si avrebbero delle schede tecniche mancanti di informazioni specifiche, in quanto dimensioni, pesi, contenuto di materiale assorbente, etc, cambiano passando da una taglia all'altra.

RISPOSTA 47:

Nel caso specifico, in cui una taglia differente identifichi un prodotto differente per dimensioni, pesi, contenuto di materiale assorbente, etc., la ditta potrà presentare una scheda tecnica per ogni taglia offerta ovvero un'unica scheda tecnica contenente le informazioni tecniche relative a tutte le taglie proposte.

DOMANDA 48:

A pagina 15 del disciplinare di gara è previsto quanto segue:

- *In caso di disponibilità delle schede tecniche in lingua diversa da quella italiana, le imprese concorrenti dovranno presentare la documentazione in lingua originale accompagnata dalla copia tradotta in lingua italiana, sottoscritta dal legale rappresentante della ditta o da persona con comprovati poteri di firma la cui procura sia stata prodotta nella busta A.*

Si chiede conferma che tale traduzione non debba essere nella forma della "traduzione giurata"

RISPOSTA 48:

Si conferma che, nel caso specifico, la traduzione non dovrà essere presentata nella forma della "traduzione giurata".

DOMANDA 49:

A pagina 15 di 53 del disciplinare di gara è previsto che la ditta alleggi nella documentazione tecnica di gara quanto segue:

2) Documentazione attestante il possesso delle certificazioni e dichiarazioni di carattere ambientale ai fini dell'attribuzione del punteggio tecnico:

- Copia delle certificazioni FSC o PEFC o equivalenti a comprova dell'utilizzo di cellulosa proveniente da foreste certificate, qualora non già risultanti dalle schede tecniche dei prodotti obbligatori offerti;
- Copia di Dichiarazioni Ambientali di Prodotto (DAP) relative a ciascun prodotto obbligatorio offerto.

In merito alle certificazioni FSC o PEFC o equivalenti, si evidenzia che le stesse altro non possono essere che certificazioni rilasciate dalle aziende fornitrici di cellulosa.

Si chiede conferma che quindi sia sufficiente produrre la certificazione in possesso del/i nostri fornitore/i di cellulosa.

Si richiede inoltre di definire cosa si intende per equivalente, onde evitare spiacevoli sorprese:

- Ogni altra certificazione, internazionalmente riconosciuta, attestante l'utilizzo di cellulosa proveniente da foreste soggette ad attività di riforestazione?

In merito alle dichiarazioni ambientali di prodotto, viene previsto che siano presentate per tutti i prodotti obbligatori. Giova ricordare che nei prodotti obbligatori sono previsti anche i cosiddetti "supporti e fissaggi per ausili assorbenti l'urina", definite dai prodotti Mutanda elasticizzata riutilizzabile, per le quali non è definita una procedura di certificazione ambientale di prodotto.

Per tale motivo, onde evitare valutazioni inficiate da eventuali dichiarazioni mendaci e/o non corrette, si chiede di specificare che tali prodotti non concorrono nel novero dei prodotti oggetto di questa valutazione.

RISPOSTA 49:

Le certificazioni FSC o PEFC o equivalenti richieste devono provare l'utilizzo di cellulosa proveniente da foreste certificate, in questo senso appare possibile fornire certificazioni in possesso del/i fornitore/i della cellulosa.

Si conferma che per certificazione equivalente si intende ogni altra certificazione, fornita da organismo indipendente legalmente riconosciuto (risultati di test, attestazioni, ecc.) che dimostri la conformità dei prodotti interessati ai criteri del marchio e la rispondenza ai criteri di terzietà ed indipendenza nonché copia delle principali procedure di valutazione e di certificazioni adottate.

Con riferimento alle Dichiarazioni Ambientali di Prodotto (DAP), si conferma che le stesse potranno essere presentate per tutti gli ausili obbligatori previsti in gara. Sarà compito della Commissione tecnica verificare l'autenticità e la correttezza delle Dichiarazioni Ambientali di Prodotto presentate dalle ditte con riferimento a ciascun prodotto.

DOMANDA 50:

In relazione a quanto previsto a pagina 19 di 53 del disciplinare di gara:

Nel caso in cui una ditta decida di partecipare a più di un lotto domiciliare, sarà tenuta ad offrire per lo stesso ID di cui all'Allegato 4 Caratteristiche dei prodotti lo stesso ausilio in termini di marca e modello.

Siamo a chiedere di rettificare quanto riportato in quanto, la suddivisione in 3 lotti dell'appalto per la fornitura domiciliare, con aggiudicazione separata degli stessi, identifica all'interno della stessa procedura di gara, 3 distinte offerte, le quali, nel rispetto della legge, devono poter essere liberamente predisposte dalle aziende concorrenti. Obbligare le aziende a fornire il medesimo prodotto significa violare i "principi di economicità" e "di libera concorrenza" di cui all'art. 2 del D.Lgs 163/2006 posti dal legislatore comunitario e nazionale a presidio di tutte le pubbliche gare.

Siamo pertanto a chiedere che tale richiesta venga rettificata, lasciando alle aziende facoltà di offerta di prodotti differenti, nell'interesse del buon esito della procedura di gara ed evitare che l'intera procedura di gara possa essere inficiata da tale vizio di forma.

RISPOSTA 50:

La divisione in lotti territoriali della fornitura domiciliare di ausili, al contrario della precedente iniziativa, è stata prevista al fine di garantire la massima partecipazione alla procedura in oggetto da parte delle ditte offerenti, anche in ottemperanza al principio sancito dal nostro ordinamento di tutela delle piccole e medie imprese. Tale scelta non deve comunque tradursi, per quanto possibile, in disomogeneità di trattamento per gli assistiti dell'intera regione, i quali hanno il diritto di vedersi riconosciuti gli stessi prodotti (i migliori prodotti possibili) dalla stessa ditta offerente, indipendentemente dal territorio di residenza. Non si riscontra, d'altro canto, violazione del principio di economicità dato che se si è in condizione di offrire determinati prodotti per un certo numero di assistiti, non potrà rivelarsi antieconomico offrire gli stessi prodotti per un numero maggiore. Per tali motivi si conferma quanto previsto nel Disciplinare di gara.

DOMANDA 51:

In relazione a quanto previsto a pagina 19 di 53 del disciplinare di gara:

Nel caso in cui uno stesso Fornitore risulti aggiudicatario di più di un lotto domiciliare e abbia offerto prezzi unitari differenti, su tutti i lotti aggiudicati verranno applicati i prezzi unitari più bassi tra quelli offerti e il costo giornaliero forfettario sarà ricalcolato sulla base dei quantitativi e del numero di utenti aventi diritto relativi a ciascun lotto.

Siamo a chiedere di rettificare quanto riportato in quanto, di nuovo, la suddivisione in 3 lotti dell'appalto per la fornitura domiciliare, con aggiudicazione separata degli stessi, identifica all'interno della stessa procedura di gara, 3 distinte offerte, le quali, nel rispetto della legge, devono poter essere liberamente predisposte dalle aziende concorrenti. In modo analogo al punto 6 di cui sopra, obbligare i concorrenti a tale assetto significa violare i "principi di economicità" e "di libera concorrenza" di cui all'art. 2 del D.Lgs 163/2006 posti dal legislatore comunitario e nazionale a presidio di tutte le pubbliche gare. Obbligare l'azienda eventualmente aggiudicataria di più lotti, ad una ridefinizione dei prezzi unitari dei propri prodotti, laddove tali prezzi unitari costituiscono la base dell'offerta economica, equivale a prevedere una rinegoziazione al ribasso degli stessi, senza tenere in alcun conto che i territori dei lotti sono differenti e quindi i costi connessi alla fornitura dei lotti sono differenti, per tale motivo, chiediamo di rettificare quanto riportato, eliminando tale paragrafo. Il tutto, di nuovo, nell'interesse del buon esito della procedura di gara ed evitare che l'intera procedura di gara possa essere inficiata da tale vizio di forma. Evidenziamo in particolare che tale assetto appare posto in violazione dell'attuale normativa in materia di pubbliche gare, che non prevede, negli artt. 81-83 del D.Lgs 163 /2006 che disciplinano i criteri di aggiudicazione, la possibilità di stabilire interdipendenze tra i prezzi offerti nei vari lotti e di riallineare/ridefinire i prezzi. E non sembrerebbe neppure che l'art.46 della Direttiva 24 del 2014 (comunque non ancora applicabile in Italia dal momento che deve ancora essere recepita), che consente alle stazioni appaltanti di creare delle interdipendenze tra i lotti possa essere recepita in Italia in modo da consentire il riallineamento dei prezzi offerti in lotti diversi. In ogni caso, quello che è certo, è che la disciplina dei lotti disegnata da Codesta stazione appaltante non è attualmente prevista da alcuna norma in materia di pubbliche gare, e come tale espone l'Ente a probabili ricorsi presso il Tribunale amministrativo regionale.

RISPOSTA 51:

La previsione in oggetto non impedisce la formulazione di tre offerte separate, indipendenti tra loro e con prezzi differenti, ma subentra solamente nel caso in cui una stessa ditta si aggiudichi più lotti

territoriali. Per quanto riguarda altri aspetti inerenti la suddetta previsione si rimanda alle risposte ai chiarimenti già fornite.

DOMANDA 52:

In relazione a quanto previsto a pagina 29 di 53 del disciplinare (criteri di valutazione). In relazione al punto sub. 10:

Caratteristiche migliorative degli ausili traspirabili

Il punteggio verrà attribuito agli ausili traspirabili – come definito nel punto 9 – aventi le bande di fissaggio in TNT e il film di contenimento rivestito in TNT.

Nel caso in cui nessun prodotto sia offerto traspirabile – come definito al punto 9- il coefficiente sarà 0 (zero).

Il coefficiente Vai sarà attribuito attraverso la seguente formula:

$$Vai = val(off)/val(max)$$

Dove:

val(off) = il numero di ausili in TNT offerti dalla ditta i-esima;

val(max) = il numero più elevato dei prodotti offerti in TNT

siamo a richiedere quanto segue:

1. Elenco dettagliato dei prodotti per i quali viene valutata la caratteristica migliorativa;
2. Cosa vuole intendere la stazione appaltante con prodotti “**aventi le bande di fissaggio in TNT**”, atteso che con la generica definizione TNT (Tessuto non tessuto) si sta ad indicare un prodotto industriale simile a un tessuto ma ottenuto con procedimenti diversi dalla tessitura (incrocio di fili di trama e di ordito tramite telaio)
 - Bande laterali realizzate in un morbido materiale, con effetto “tessuto”/”cotone”?
3. Allo stesso modo, si chiede cosa si voglia intendere con “film di contenimento rivestito in TNT”:

- il fatto che il prodotto, quantomeno nella fascia centrale, sia ricoperto con un morbido tessuto non tessuto in grado di creare l'effetto "tessuto/cotone"?

RISPOSTA 52:

1. Si chiarisce che la caratteristica migliorativa di cui all'ID 10 di pagina 29 di 53 del Disciplinare di gara sarà valutata su tutti i pannoloni a mutandina e i pannoloni sagomati traspirabili di cui all'Allegato 4 – lotti 1, 2 e 3.
2. Per "tessuto non tessuto" si intende un materiale conforme a quanto previsto dalla norma EN ISO 9092:2011.

DOMANDA 53:

In relazione a quanto previsto a pagina 30 di 53 del disciplinare di gara (criteri di valutazione – criterio n. 14 gamma dei prodotti facoltativi offerti) si chiede di procedere assegnando un peso ponderale ai prodotti facoltativi offerti.

Gamma dei prodotti facoltativi offerti

Il punteggio sarà attribuito alla numerosità dei prodotti facoltativi offerti, previa verifica della Commissione tecnica che si riserva di non accettare come facoltativi, e quindi non integrare nella fornitura di cui all'oggetto della presente procedura, prodotti che non siano migliorativi e innovativi ovvero che non rispondano alle esigenze di utilizzo per specifici target di assistiti secondo quanto riportato nell'Allegato 4 "Capitolato tecnico".

Il coefficiente Vai sarà attribuito attraverso la seguente formula:

$$Vai = val(off)/val(max)$$

Dove:

val(off) = il numero di prodotti facoltativi offerti dalla ditta i-esima

val(max) = il numero più elevato di prodotti facoltativi offerti, previa valutazione della Commissione.

La valutazione così come impostata nel disciplinare, considera solo la numerosità degli ausili offerti. È di tutta evidenza che i singoli prodotti hanno pesi differenti nel volume dei consumi.

A titolo esemplificativo, i pannolini per bambino pesano non più dello 0,1% nei consumi della presente gara. La ditta che dovesse presentare 10 prodotti aggiuntivi, facoltativi, tutti nell'area dei pannolini per bambino avrebbe la stessa valutazione della ditta che presentasse 10 prodotti aggiuntivi nell'area del pannolone mutandina tipo giorno, il quale ha un peso specifico di oltre il

40% dei consumi. Il criterio indicato pertanto necessita di una chiara definizione in quanto con la mera valutazione qualitativa si corre il rischio di avere una sperequazione nella valutazione della gara, con criteri illogici e non connessi alle effettive esigenze di gara, falsando quindi il giudizio complessivo. Del resto è noto che gli atti amministrativi possono essere sindacati dal giudice amministrativo per manifesta illogicità:

*“In una gara per l’aggiudicazione di un contratto della p.a. è riservata all’apprezzamento discrezionale dell’amministrazione la distribuzione del punteggio fra gli elementi di valutazione dell’offerta, con la conseguenza che la valutazione stessa soggiace al sindacato generale di legittimità solo in presenza **di palesi errori di fatto o di manifesta illogicità**”* ([T.A.R. Lazio Roma, sez. III, 16 giugno 2005, n. 5017](#)).

RISPOSTA 53:

Il criterio premiante in oggetto tende a premiare l’**ampiezza della gamma** proposta dal concorrente in termini di prodotti che siano innovativi e migliorativi ovvero per specifici target di pazienti secondo la logica di poter offrire agli assistiti prodotti rispondenti a tutte le possibili casistiche cliniche o patologiche. In questo senso si conferma la modalità di attribuzione del punteggio.

DOMANDA 54:

In relazione a quanto previsto a pagina 29 di 53 del disciplinare di gara (criteri di valutazione – criterio n. 11 sistema di fissaggio degli ausili obbligatori) è previsto che il punteggio sia assegnato secondo questa logica:

Nei pannoloni a mutandina, il punteggio sarà attribuito alla presenza e funzionalità di un sistema di fissaggio che consenta il posizionamento ripetuto sull’intera superficie dell’ausilio.

Si chiede di sapere come procederà la commissione nel caso in cui il sistema sia differente tra i diversi prodotti offerti e come verrà tenuta in considerazione la possibilità che il sistema sia presente solo su alcuni e non su tutti i pannoloni mutandina, atteso che la valutazione, così come è definita, è prevista su tutti i pannoloni mutandina e che la campionatura è solo per alcuni.

RISPOSTA 54:

Il criterio “Sistema di fissaggio degli ausili obbligatori” è un criterio qualitativo che la Commissione attribuirà sulla base di prove pratiche effettuate nel corso delle sedute riservate. Nel caso siano offerti sistemi differenti, la Commissione ne valuterà la “funzionalità” nelle modalità sopra riportate. La Commissione valuterà altresì l’eventualità che tali sistemi siano presenti su alcuni prodotti e non su altri.

DOMANDA 55:

A pagina 50 di 53 del disciplinare di gara, è richiesto che “Ai fini dell’aggiudicazione al concorrente risultato miglior offerente sarà richiesto di fornire documentazione attestante il possesso dei requisiti oggetto di valutazione tecnica (ad es. copie autentiche di certificazioni FSC o PEFC o equivalenti e/o di Dichiarazioni Ambientali di Prodotti), qualora presentata ai fini della valutazione dell’offerta”. Si evidenzia che nel caso delle certificazioni FSC o PEFC o equivalenti, la certificazione originale è in possesso del fornitore della materia prima, pertanto la ditta aggiudicataria non potrà che presentare una copia delle stesse.

RISPOSTA 55:

Ai fini dell’aggiudicazione, il concorrente risultato miglior offerente, potrà presentare copie autentiche delle certificazioni FSC o PEFC e/o di Dichiarazioni Ambientali di Prodotto presentate ai fini della valutazione dell’offerta, come specificato a titolo esemplificativo a pagina 50 di 53 del Disciplinare di gara.

DOMANDA 56:

Nell’Allegato 2 – Schema di offerta – Busta C - lotto 1 – lotto 2 – lotto 3 vengono indicati dei consumi di Pannolone Mutandina tipo Notte, taglia grande e taglia media, che sembrano inferiori ai consumi effettivi. Per quanto sopra, si chiede conferma della correttezza dei dati indicati e, se del caso, la rettifica delle quantità indicate in gara.

RISPOSTA 56:

Si confermano i quantitativi riportati nell’Allegato 2 – Schema di offerta – Busta C – lotto 1 – lotto 2 – lotto 3.

Sulle base delle risposte fornite, le quali, come le precedenti fornite ad altre ditte, non modificano le informazioni offerte in gara né alcun aspetto legato alle modalità di aggiudicazione, non si ritiene sussistano gli elementi per una proroga dei termini.

DOMANDA 57:

Allegato 3. Capitolato tecnico. Al capitolo 6.8 pag. 22 Sistema informativo ultimo paragrafo: "... Il Sistema informativo dovrà essere accessibile e aggiornabile tramite modalità web-service, basato su protocollo di trasmissione XML-SOAP . . . ". Al capitolo 6.8.3 pag. 24 Integrazione con i sistemi informativi . . . invece: " . . . Lo scambio informativo avverrà utilizzando l'infrastruttura definita BackBone SOLE . . . " che nell'allegato 8 dichiara di usare JSON e non XML. Si richiede chiarimento in merito.

RISPOSTA 57:

"Il Sistema informativo dovrà essere accessibile e aggiornabile tramite modalità web-service, basato su protocollo di trasmissione XML-SOAP."

Prevede la possibilità di realizzare un sistema informativo che consenta l'accesso e la modifica dei dati memorizzati tramite web-service, questa realizzazione è aggiuntiva rispetto all'integrazione con l'infrastruttura della Regione Emilia-Romagna denominata Sanità On LinE (piattaforma SOLE).

Il protocollo di trasmissione XML-SOAP potrà essere utilizzato nel caso di eventuali integrazioni con i Sistemi informativi delle Aziende sanitarie.

DOMANDA 58:

Allegato 7. Richiesta anagrafe regionale. Tutto il manuale riporta le specifiche della messaggistica in formato HL7 versione 2.5 (o 2.3.1) che non corrispondono a XML (HL7 versione 3.0). Si richiede chiarimento in merito.

RISPOSTA 58:

"Lo scambio informativo avverrà utilizzando l'infrastruttura definita BackBone SOLE"

Si conferma che lo scambio con l'infrastruttura SOLE avverrà tramite l'infrastruttura BackBone SOLE e che il formato adottato per lo scambio dei dati è JSON, con i seguenti campi:

Campo	Significato
id	Identificativo del messaggio fornito dall'applicativo inviante
message	Dato che si vuole trasmettere
messageType	Specifica se il messaggio è di tipo stringa o binario

priority	Priorità del messaggio
customHeaders	Lista di elementi chiave->valore da utilizzare per specificare dei valori aggiuntivi da inviare al destinatario

Nel campo "message" sarà inserito il messaggio, secondo le specifiche HL7, sia in versione 2.5 o 2.3.1, relativo alla funzionalità integrata (interrogazione anagrafe Regionale, notifiche di decesso, ricovero e dimissione). Tutta la messaggistica HL7, utilizzata nell'infrastruttura SOLE è formattata in XML, vedi punto successivo.

DOMANDA 59:

Allegato 8. Specifiche messaggi backbone sole. Qui si dice che l'attuale formato dei messaggi (Content-Type) sia esclusivamente i JSON che non corrisponde a XML. Si richiede chiarimento in merito.

RISPOSTA 59:

Allo scopo di semplificare l'implementazione, HL7 si preoccupa di fornire delle specifiche per la presentazione dei dati. Queste cosiddette encoding rules definiscono la sequenza di caratteri per la rappresentazione dei messaggi; le versioni 2.x sono state pensate per utilizzare una codifica ASCII.

I caratteri separatori definiti da HL7 sono:

	Field Separator
^	Component Separator
~	Repetition Separator
\	Escape Character
&	Subcomponent Separator

Esempio:

MSH|^~\&|EPIC|EPICADT|SMS|SMSADT|199912271408|CHARRIS|ADT^A04|1817457|D|2.3

Sebbene originariamente siano state definite le regole di codifica appena viste per le versioni 2.x, è possibile sfruttare anche altre Encoding Rules non espressamente nate per l'HL7, come ad esempio il linguaggio strutturato XML. Al fine di adattare HL7 v2.x in formato XML si deve fare riferimento al documento "*HL7 Recommendation: Using XML as Supplementary Messaging*

Syntax for HL7 Version 2.3.1" contenente le linee guida per l'utilizzo di XML come sintassi per lo scambio di messaggi HL7 redatto da: "HL7 XML Special Interest Group" (vedi documento allegato).

Esempio XML:

```
<?xml version="1.0"?>
<ADT_A01>
  <MSH>
    <MSH.1>|</MSH.1>
    <MSH.2>^~\&lt;/MSH.2>
    <MSH.3>
      <HD.1>EPIC</HD.1>
    </MSH.3>
    <MSH.4>
      <HD.1>EPICADT</HD.1>
    </MSH.4>
    <MSH.5>
      <HD.1>SMS</HD.1>
    </MSH.5>
    <MSH.6>
      <HD.1>SMSADT</HD.1>
    </MSH.6>
  </MSH>
</ADT_A01>
```

DOMANDA 60:

Esperienze di utilizzo dello standard HL7: qui si dice che lo standard usato dalla messaggistica di SOLE è HL7 versione 2.3.1 che non corrispondono a XML (HL7 versione 3.0). Si richiede chiarimento in merito.

RISPOSTA 60:

Si vedano le risposte n. 58 e n. 59.

DOMANDA 61:

IntercentER Richieste informatiche: nella slide 8 si ritorna ad affermare che lo standard di trasmissione è XML-SOAP. Si richiede chiarimento in merito.

RISPOSTA 61:

Si veda la Risposta n. 59.